	Comune di Borgo Ticino *codice Ente C_C816*	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 21	Data 07/02/2017
	OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6-9 DEL D.L. N. 78 DEL 31.5.2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.7.2010 (MANOVRA CORRETTIVA) - ANNO 2017.		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6-9 DEL D.L. N. 78 DEL 31.5.2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.7.2010 (MANOVRA CORRETTIVA) - ANNO 2017.

Originale

L'anno 2017 addì 7 del mese di Febbraio alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	**Marchese Geom. Alessandro**	**Sindaco**	**SI**
2)	**Gallo Pasquale**	**Consigliere_Ass**	**SI**
3)	**Mete Silvia**	**Consigliere_Ass**	**AG**
4)	**Viceconti Carmen**	**Consigliere_Ass**	**SI**
5)	**Maino Andrea**	**Assessore**	**AG**

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA SI CUI ALLA'RT. 6-9 DEL D.L. N. 78 DEL 31.5.2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.7.1010 (MANOVRA CORRETTIVA) – ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 6 del D.L. in data 78 del 31/5/10, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i, il quale stabilisce alcuni limiti per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, stabilendo tra l'altro:

- che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- che per le missioni il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione, e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

Richiamati:

- l'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012 (legge stabilità 2013), il quale introduce ulteriori riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 del D.L. n. 101 del 31/8/13, che pone nuovi limiti per le autovetture di servizio e le attività di consulenza;
- l'art. 1 del D.L. n. 150 del 30/12/13, convertito nella legge 27.2.2014 n. 15, di proroga di alcuni termini in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 comma 388 della Legge n. 147 del 27/12/13 (legge stabilità 2014), che pone limiti in materia di rinnovo dei contratti di locazione immobiliare;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 in data 15.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto ad analogo adempimento riferito all'esercizio 2016;

Preso atto:

- della ricognizione derivante tenuto conto dell'approvazione del bilancio esercizio 2017, attualmente differito al 31.03.2017 in forza dell'art. 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla ricognizione degli interventi e dei capitoli soggetti a tali limitazioni, al fine della stesura del Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 conformemente alle norme in vigore;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall'anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell' art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	Riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni Mostre Pubblicità	Riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta	Illecito disciplinare Responsabilità

		nell'anno 2009	erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010:

- al comma 10, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- al comma 12, stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo (Corte dei Conti) ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- l'articolo 6 comma 14 prevede che i limiti alle spesa per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

DATO ATTO che:

- si è ritenuto opportuno effettuare una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti;
- tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fomite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziati

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi (-80%)	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fomite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui: - negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative; - gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio; - gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a: - prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici adeguatamente forniti di personale e/o strutture a ciò deputati; - rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; - appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
Spese rappresentanza (-80%)	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. Pertanto, l'Amministrazione Comunale: l) propone di uniformarsi ai principi dettati dalla Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 428/2009 come sotto riportata: "In ordine alle spese di rappresentanza, non sussistendo una specifica normativa, si ritiene che il legislatore abbia voluto lasciare all'autonomia normativa e contabile di ogni amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica. Pertanto i predetti atti regolamentari o di amministrazione generale costituiscono, unitamente ai relativi stanziamenti di bilancio, la misura della legittimità delle spese dirappresentanza. A tale scopo vanno opportunamente modulati, per linee generali e con la dovuta chiarezza, tanto l'aspetto della proiezione all'esterno dell'Ente, inteso nella sua globalità, quanto l'aspetto della correlazione

	dell'esigenza di rappresentatività con le finalità dell'Ente medesimo. Le spese di rappresentanza, come chiarito dalla Corte dei Conti in più occasioni, possono avvenire allorché sussista una correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, manifestando necessariamente un bisogno per lo stesso ad una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini e devono essere previste specificamente nel Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione. Sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti interni all'ente. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del oggetto destinatario e dell'occasione della spesa. Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz'altro in riferimento ai valori economici di mercato (si riporta un tratto della sentenza Sezione giurisdizionale Corte dei Conti Abruzzo n. 394/08: "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie").
Relazioni pubbliche (-80%)	L'attività ricognitoria è stata effettuata tenendo conto : - dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. - del Parere n. 1076 della Corte dei Conti Sezione Lombardi del 30/12/2010 con il quale la Sezione osserva: *"..... che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Infatti, l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini. D'altronde, al di là di tale osservazione di comune esperienza, sotto il profilo teorico gli studi di finanza pubblica che hanno approfondito le modalità di misurazione dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo sulla gestione hanno sottolineato la necessità di puntuali indicatori di efficienza ed efficacia, trattandosi – come più volte ricordato dalla Sezione - di obblighi giuridici diretti corollari dell'art. 97 Cost. (cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 335/2010, secondo cui "l'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all'interno, le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa"). A questo proposito, è nota la distinzione tra indicatori di prodotto (output), quale risultato delle singole prestazioni svolte nell'erogazione del servizio, e di effetto (outcome), sub specie di esito durevole e globale sulla condizione dell'utente che ha* *usufruito del servizio. Entrambe le tipologie richiedono necessariamente un'adeguata comunicazione da parte dell'ente pubblico, essendo centrale - seppur con diversa "gradazione" – la figura dell'utente fruitore dell'attività amministrativa, al fine di conseguire soddisfacenti standards di efficacia ed efficienza come detto normativamente imposti*
Pubblicità (-80%)	L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso

	pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.
Convegni e mostre (-80%)	L'attività ricognitoria è stata effettuato sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo. E' esclusa, pertanto, ogni altro tipo di spesa non espressamente citata come ad esempio le spese per le manifestazioni.
Sponsorizzazioni (-100%)	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base del Parere n. 1075/2010, ripreso nel parere 1076/2010, della Corte dei Conti sez. Lombardia che ritiene: *"....la portata del divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010 da parte delle Pubbliche Amministrazioni richiede un succinto inquadramento preliminare. E' noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico. L'istituto ha conosciuto significativo sviluppo nella prassi, in particolare nei settori sportivi e culturali. Sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete.* *Parte della dottrina ha assimilato tale negozio giuridico a contratti tipici quali l'appalto di servizi o il contratto d'opera, ma la suddetta ricostruzione non appare condivisa: infatti lo sponsee, di regola, non garantisce un risultato e, comunque, l'attività svolta da quest'ultimo non consiste ex se nel prestare un servizio allo sponsor. In sintesi, sulla scorta di quanto osservato, la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor).* *L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto espressamente alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, purché detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Successivamente, per gli enti locali, l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 ha precisato che "in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi". L'art. 26 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti), ricorrendo determinati presupposti, ha escluso il contratto di sponsorizzazione dall'applicazione del Codice medesimo, prevedendo, però, il rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei principi generali del Trattato UE nella scelta dello sponsor nonché delle disposizioni in materia di requisiti* *di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Vi sono, poi, norme specifiche di settore, ad esempio in ambito scolastico l'art. 41 del d.m. 1/2/2001 n. 44.* *Le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nome a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico. In relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto. Nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure – come segnala il Comune di Settala – indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo. Orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).* *La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in*

	coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. *In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'itelogico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.*
Missioni (-50%)	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le " missioni effettuate per conto dell'ente. Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente
Attività di formazione (-50%)	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-Learning. Sono state escluse dal taglio: - i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione (per nuovi programmi) dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; - le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E. - Spese autovettura Spese relative all'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle c.d. autoblu.

RITENUTO che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fomite nello schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2017:

Tipo di spesa	Totale impegni anno 2009	Taglio	Limite massimo anno 2017
Studi e consulenze (art. 6 c.7)	€ ,00=	80%	€ 0,00=
Spese di rappresentanza (art. 6 c. 8)	€ 00,00=	80%	€ 0,00=
Pubblicità (art. 6 c. 8)	€ 1.440,000=	80%	€ 288,00=
Mostre, convegni e relazioni	€ 0,00=	80%	€ 0,00=

pubbliche (art. 6 c. 8)			
Sponsorizzazioni (art. 6 c.9)	€ 0,00=	100%	0,00=
Formazione (art. 6 c. 13)	€ 3.232,00=	50%	€ 1.616,00=
Spese missione (art. c.12)	€ 0,00=	50%	€ 5.011,00=
Spese autovetture (art. 6 c. 14)	€ 6.264,00=	80%	€ 184,86=
Collaborazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa art. 9 c. 28	11.678,43	50%	4.000,00

Considerato che con apposita delibera di Consiglio Comunale si provvederà ad adottare il programma per l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per il medesimo esercizio 2017;
Preso atto: dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai presenti.

D E L I B E R A

1) **Di prendere atto** che la ricognizione delle spese oggetto di taglio, così come previsto dal D.L. 78 del 31/5/10 e s.m.i., convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i., è stata effettuata sulla base delle indicazioni sopra riportate, ai fini dell'approvazione del bilancio esercizio 2017 - 2019;

2) **Di prendere atto** che gli stanziamenti di bilancio di previsione 2017 e seguenti e di relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.l. 78/2010 e desunti dalla tabella su esposta.

3) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione agli uffici interessati per quanto di competenza;

4) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

========

Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6-9 DEL D.L. N. 78 DEL 31.5.2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.7.2010 (MANOVRA CORRETTIVA) - ANNO 2017.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20/02/2017. all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì .....20/02/2017.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 07/02/2017.

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì ...20/02/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dr. Michele